

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**  
**POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N. 3681 in data 30-06-2025

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI DAI BENEFICIARI E DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI DEL COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2023/27 DELLA VALLE D'AOSTA (CSR 23/27)

**IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 722 in data 21 giugno 2024 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, attribuendogli le funzioni di direzione amministrativa, le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010 relativamente alle

competenze attribuite alla Struttura politiche regionali di sviluppo rurale come riepilogate nella scheda relativa alla struttura medesima allegata alla DGR 481/2023, fra cui quelle relative alla programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e coordinamento delle misure di sviluppo rurale in qualità di autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali (di seguito, AdG);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai regolamenti delegati 2022/126 e 127, 2022/1172 e 2023/370, e ai regolamenti di esecuzione 2021/2289 e 2290, 2022/128 e 129, 2022/1173, nonché i rispettivi decreti ministeriali e le circolari AGEA di applicazione degli stessi regolamenti a livello nazionale;

richiamato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024;

richiamato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023 e n. 4132/XVI in data 20 novembre 2024;

richiamati:

- il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, che introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (artt. 2, 3 e 25);
- il Decreto MASAF 28 giugno 2023, n. 337220, che in attuazione dell'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo medesimo;
- il Decreto MASAF 4 agosto 2023, n. 410739, recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC; soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e ammissibilità;

- il Decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in particolare l'art. 4 che apporta modifiche all'art. 3, comma 2, sul calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti per la politica agricola comune, per infrazioni relative alla condizionalità sociale;
- il Decreto MASAF 31 gennaio 2024, che in attuazione dell'art. 4 del sopra menzionato decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188, modifica l'art. 2 del citato decreto 337220 del 28 giugno 2023 relativo alle percentuali di riduzione;
- il Decreto MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348, recante disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

preso atto degli articoli 12, 13 e 14 e dell'Allegato 4 del decreto 93348/2024, i quali conferiscono alle AdG regionali/provinciali la facoltà di definire e applicare, se del caso, percentuali di riduzione, casi di esclusione, livelli di recupero e azioni correttive differenti rispetto a quanto stabilito dal decreto stesso;

preso atto che il comma 6 dell'articolo 12 del sopra citato decreto 93348/2024 prevede, per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che l'AdG regionale, sentito il proprio Organismo pagatore (AGEA-OP, per la Valle d'Aosta), individui:

- a) le fattispecie di inosservanza di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo/coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), nonché gli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna inosservanza ai sensi dell'allegato 4 al decreto stesso;
- c) ulteriori fattispecie di inosservanze che costituiscono violazioni gravi;
- d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116;

dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 *Competenze* della convenzione fra AGEA e la Regione Valle d'Aosta, sottoscritta in data 18 giugno 2024, *Per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento l'AdG regionale ed AGEA hanno condiviso un sistema di controllo atto a garantire la verificabilità e controllabilità degli interventi del PSP (VECI). Tale sistema, disponibile nel SIAN, definisce per ciascun intervento attivato i pertinenti criteri di ammissibilità e di selezione, gli impegni e gli altri obblighi (ICO) nonché i relativi elementi di controllo (EC) necessari per lo svolgimento dei controlli amministrativi e in loco ai sensi della normativa unionale e nazionale;*

dato atto che, per quanto previsto al paragrafo precedente, all'interno del VECI di ogni singolo intervento di sviluppo rurale sono previste griglie di modulazione delle riduzioni ed esclusioni applicabili nel caso di violazione degli impegni e degli altri obblighi previsti dagli interventi

medesimi, a seconda della entità, della gravità e della durata delle violazioni stesse, le quali devono essere approvate con un atto dell'AdG ai sensi del decreto 93348/2024 al fine di darne corretta applicazione, nonché pubblicità e informazione ai beneficiari;

preso atto dei criteri applicativi delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relativamente agli interventi a superficie e a capo del CSR 23/27, annualmente approvati dal direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA VdA);

ritenuto pertanto necessario approvare i criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di violazione degli impegni sottoscritti dai beneficiari e della normativa vigente relativamente agli interventi a superficie e a capo del CSR 23/27;

#### DECIDE

- 1) di approvare la metodologia di calcolo delle sanzioni e riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi per operazioni connesse alle superfici e agli animali (articolo 12 del decreto MASAF n. 93348/2024) riportata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, in caso di violazione degli impegni sottoscritti dai beneficiari e della normativa vigente relativamente agli interventi a superficie e a capo del CSR 23/27, sono elaborati all'interno del sistema VECI sulla piattaforma SIAN dalla struttura regionale competente per l'attuazione dell'intervento in stretta collaborazione con AGEA;
- 3) di stabilire che i criteri sopra richiamati siano pubblicati al seguente link sulla pagina dell'Amministrazione regionale via via che i bandi vengono pubblicati, al fine di darne corretta pubblicità e informazione ai beneficiari:

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR\\_2023\\_2027/VECI/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023_2027/VECI/default_i.aspx)

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE

*Elena Irina UNGUREANU*

IL DIRIGENTE

*Alessandro Rota*

## Allegato 1

### Riduzione per violazione degli impegni connessi alle superficie e agli animali (articolo 12 del decreto MASAF n. 93348/2024)

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali oppure altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Piano Strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale o ancora del "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" di cui al decreto Masaf del 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche.

- A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti ai macrogruppi coltura, alle colture, parcella/UBA o capo, agli unit amount, agli interventi, alle azioni e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 12).
- B. Per "gruppo di impegni": si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Il presente provvedimento riferisce ciascun tipo di impegno a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo), secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni.

Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito all'intervento, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico unit amount. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo dell'intervento, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente allo unit amount.

Quindi il presente provvedimento fissa, per ogni impegno, un triplice livello di inosservanza riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità		Durata
Basso (1)				
Medio (3)				
Alto (5)				

- C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore:

- ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di entità, gravità e durata per l'impegno violato;
- ove nel corso del controllo venga riscontrata l'inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata per ciascun impegno violato. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ciascun impegno violato. Si effettua poi la somma delle medie degli impegni violati, così come riportato al punto successivo;

- nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ( $> 0,05$ );
- ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 = x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

- Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo).

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

GRUPPO di impegni	Impegni di misura	Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni
<i>IMPEGNO VIOLATO A</i>	Impegno A	G=3, E= 1, D= 5	3	3+3,66+1=7,66	10%
	Impegno A2	G=5, E= 3, D= 3	3,66		
	Impegno A3	G=1, E= 1, D= 1	1		
<i>IMPEGNO VIOLATO C</i>	Impegno C	G=1, E= 1, D= 1	1	1+1=2	3%
	Impegno C2	G=1, E= 1, D= 1	1		
<b><i>TOTALE SANZIONE</i></b>					<b>13%</b>

Ne consegue che la sanzione totale da applicare ad un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.

- Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui parametri di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto 93348/2024, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell'attribuzione del livello di riduzione secondo il metodo del comma 4 dell'articolo 14 del medesimo decreto.
- Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto 93348/2024, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano tutti di valore massimo, l'inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del medesimo decreto. Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 14, comma 2 sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).

ALESSANDRO ROTA

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

---

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/07/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO